Allegato 1



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Sommario

Art. 1 - FINALITÀ 2
Art. 2 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 2
ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 3
Art. 4 - RISORSE E ORGANIZZAZIONE 3
Art. 5 - ACCESSO AL SERVIZIO E PRESA IN CARICO 4
Art. 6 - NORME PER GLI UTENTI 5
ART. 7 – SOSPENSIONE E REVOCA DEL SERVIZIO 6
Art. 8 - TARIFFAZIONE DEL SERVIZIO 6

Art. 1 - FINALITÀ

Il servizio di trasporto sociale rientra tra gli interventi di natura socioassistenziale promossi e supportati dal Comune di Arcore al fine di favorire e migliorare il benessere e la qualità della vita dei propri residenti e di fornire risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della cittadinanza. Il servizio di trasporto contribuisce alla realizzazione del sistema dei servizi socioassistenziali territoriali e integra la mobilità dei servizi pubblici, le risorse familiari e le risorse informali esistenti, o che potrebbero essere attivate, per rispondere alle necessità della persona richiedente il servizio.

Il servizio di trasporto sociale favorisce l'accesso a strutture socioeducative, socioassistenziali, sociosanitarie, scolastiche, formative, sanitarie e riabilitative site in Arcore e nei comuni limitrofi e/o competenti per territorio, a favore di minori, anziani e cittadini con disabilità. Inoltre, se possibile, favorisce l'accesso a luoghi di iniziative volte all'integrazione e socializzazione per i cittadini a rischio di esclusione sociale.

Il Servizio può essere effettuato, in base alle esigenze, sia mediante stipula di apposito contratto d'appalto o di concessione del servizio con soggetti terzi sia mediante convenzione da stipularsi con Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, in applicazione della specifica normativa. Nel primo caso, per l'affidamento di servizi a soggetti terzi si fa riferimento al vigente Codice dei Contratti. Nel caso di convenzionamento con Organizzazioni di Volontariato e Associazione di Promozione Sociale, che preveda esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e al presente regolamento.

Il presente regolamento disciplina infatti i principi, i criteri di accesso e le modalità di gestione per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale a favore di cittadini e cittadine residenti nel Comune di Arcore erogato tramite convenzionamento.

Il servizio viene erogato compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, di mezzi tecnici ed economici. La disponibilità di risorse definite e limitate comporta scelte di priorità, sulla base dei criteri organizzativi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 2 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il trasporto disciplinato dal presente regolamento prevede l'accompagnamento della persona dal proprio domicilio al luogo previsto, eventualmente l'attesa durante la visita ed il ritorno presso l'abitazione.

Il servizio si intende limitato al solo trasporto e non comprende l'assistenza presso la struttura di arrivo della persona trasportata e/o il disbrigo delle pratiche amministrative.

Il trasporto può essere:

a) continuativo, se l'accompagnamento viene effettuato giornalmente o più volte nell'arco della settimana, a cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, a favore dei soggetti indicati all'art. 3;
b) occasionale, se l'accompagnamento è saltuario presso le strutture precedentemente indicate.

Il trasporto continuativo ha priorità rispetto al trasporto occasionale.

Si considera come trasporto singolo l'accompagnamento in andata e ritorno se l'autista attende in loco. Se l'autista accompagna in andata e poi torna a prendere la persona a distanza di tempo, si configura come doppio viaggio.

Il servizio è garantito per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì (con esclusione dei giorni festivi), compatibilmente con la disponibilità del personale volontario e degli automezzi disponibili.

Non è concesso il servizio per la prenotazione di prestazioni sanitarie e il ritiro dei referti.

Di seguito sono riportate le tipologie di trasporto previste:

a) trasporto speciale scolastico per alunni disabili sino all'adempimento dell'obbligo scolastico, secondo il calendario scolastico e il progetto personalizzato;

b) trasporto speciale scolastico per alunni disabili della scuola secondaria di secondo grado, centri specialistici e scuole di formazione professionale, secondo il calendario scolastico e il progetto personalizzato;

c) trasporto per i servizi diurni e centri specialistici per persone disabili e minori affidati all'Ente, secondo il calendario di attività delle strutture di accoglienza e il progetto personalizzato;

d) trasporto per centri di cura e di riabilitazione a favore di persone disabili e/o minori con particolari patologie: erogato secondo le modalità di presa in carico che tengano in considerazione i periodi di cura e riabilitazione programmata;

e) trasporto al luogo di lavoro: erogato esclusivamente in caso di presenza di invalidità che impedisca gli spostamenti casa/lavoro in autonomia.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio di trasporto sociale sono i cittadini residenti nel comune di Arcore, di seguito indicati secondo un ordine che determina la priorità di erogazione del servizio stesso.

Il servizio di trasporto sociale è rivolto prioritariamente a servizi continuativi rivolti a:

1. minori in età di scuola dell'obbligo, con precedenza per coloro che frequentano centri specialistici (ad esempio, centri socioeducativi diurni, Fondazione Don Gnocchi, Associazione La Nostra Famiglia);
2. disabili adulti che frequentano centri semiresidenziali a carattere sociosanitario e socioeducativo, centri formativi e riabilitativi;
3. minori, anziani e persone con disabilità che devono sottoporsi con regolarità a trattamenti ambulatoriali e/o ospedalieri (ad esempio, UONPIA, Aziende Ospedaliere, Istituti convenzionati);
4. persone anziane e minori affidati all'Ente frequentanti i Centri Diurni, siti sia in Arcore sia in comuni limitrofi.

Sono considerate anziane le persone dai 65 anni in su e coloro che compiono 65 anni nell'anno in cui viene richiesta la prestazione.

Le richieste di trasporti occasionali e per persone di età inferiore ai 65 anni per l'accesso a terapie ambulatoriali brevi, accertamenti diagnostici e ad altre prestazioni erogate dai presidi ospedalieri e sanitari possono essere accolte nei limiti delle disponibilità residue.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di un trasporto di tipo sanitario. Non è inoltre consentito il trasporto di ammalati gravi e di persone affette da malattie contagiose.

Art. 4 - RISORSE E ORGANIZZAZIONE

L'Amministrazione Comunale supporta il servizio tramite il convenzionamento con Organizzazioni di Volontariato prevedendo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per l'erogazione del servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese generali di funzionamento (es. cancelleria, materiale d'ufficio, utenze telefoniche)
- coordinamento/segreteria

- accompagnatori dedicati
- spese carburante
- assicurazione automezzi e volontari
- spese di manutenzione ordinaria automezzi
- eventuali costi di ammortamento degli automezzi di proprietà dell'Organizzazione, dedicati esclusivamente al servizio di trasporto sociale oppure per la quota parte.

Il servizio di trasporto sociale viene erogato con l'utilizzo di veicoli, di proprietà/disponibilità delle Organizzazioni, dotati di specifica ed adeguata attrezzatura e/o modifica strutturale anche per il trasporto di persone disabili. Laddove non vi siano particolari bisogni può essere erogato anche attraverso veicoli senza adattamenti tecnico/strutturali. Inoltre, per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale l'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione delle Organizzazioni automezzi di proprietà comunale con spese di bollo, assicurazione e carburante a proprio carico.

Ai fini di rispondere alle esigenze dei cittadini e al contempo ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione, i trasporti possono essere previsti sia individuali che di gruppo, con o senza accompagnatore dedicato.

Per i minori d'età e per coloro che ne avessero bisogno in ragione della condizione di fragilità personale, è richiesta la presenza di un accompagnatore esterno (genitori, altri familiari o adulti delegati dalla famiglia) in quanto il servizio garantisce solo gli spostamenti lungo il tragitto di percorrenza e non anche l'assistenza *ad personam* presso le strutture.

Di norma, al termine di ogni anno scolastico (per l'anno scolastico successivo) e periodicamente in base alle esigenze, i Servizi Sociali comunali inoltrano le richieste di trasporto alle Organizzazioni di Volontariato convenzionate, che predispongono il piano dei trasporti tenendo conto delle richieste, delle priorità indicate al punto 2 del presente regolamento e delle risorse disponibili.

Il piano dei trasporti può essere modificato adottando gli stessi criteri di cui sopra, sia per accogliere nuove richieste sia in caso di temporanea limitazione del servizio per eventi imprevisti (ad esempio, guasto di un automezzo).

Qualora le Organizzazioni non potessero in alcun modo erogare il servizio richiesto a favore di una persona con disabilità, l'Amministrazione Comunale prevede la possibilità di erogare un contributo alla famiglia a titolo di rimborso delle spese sostenute per effettuare il trasporto con mezzi privati, nell'ambito di un progetto individualizzato concordato con l'assistente sociale di riferimento. Il criterio per erogare il contributo deve essere mutuato dai parametri adottati da Regione Lombardia per il servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili.

Art. 5 - ACCESSO AL SERVIZIO E PRESA IN CARICO

Nel rispetto degli obblighi normativi vigenti e delle norme del presente regolamento, l'accesso al servizio è soggetto alla valutazione positiva condotta dall'assistente sociale di riferimento, sulla base della funzionalità e degli obiettivi dell'intervento, in una logica di presa in carico progettuale complessiva.

La presa in carico viene effettuata in base agli strumenti di valutazione e di approfondimento tecnico propri del servizio sociale.

Nella valutazione si terrà conto del verbale o certificazione d'Invalidità della persona che richiede il servizio, eventuali certificazioni medico specialistiche (inclusa la diagnosi funzionale per alunni non riconosciuti invalidi civili) e ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.

La valutazione tiene conto anche dei seguenti elementi:
- presenza o meno di una rete familiare con disponibilità, competenze e risorse adeguate;
- direttrici, orari e modalità organizzative al fine di verificare con l'Organizzazione la compatibilità dei nuovi accessi con i servizi già attivati.

Qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste, si procederà alla formazione di una lista d'attesa; si

procederà allo scorrimento di tale lista a seguito di cessazione del servizio per uno o più utenti in carico e/o di rimodulazione degli interventi in essere.

Per i trasporti continuativi, i cittadini residenti interessati devono presentare domanda al Servizio Sociale comunale, compilando l'apposito modulo corredato dalla documentazione ivi indicata.

Al fine di una efficace ed efficiente programmazione del servizio, la domanda di accesso al servizio deve essere ripresentata ogni anno, con le seguenti scadenze:

- per i trasporti continuativi che seguono il calendario scolastico, la richiesta di trasporto deve pervenire al servizio entro il 30/6 di ogni anno per l'anno scolastico successivo (con inizio da settembre);
- per i trasporti continuativi nell'anno solare, la richiesta di trasporto deve pervenire al servizio entro il 30/11 di ogni anno per l'anno successivo.

Il servizio sociale valuta le domande pervenute e inoltra le richieste alle Organizzazioni convenzionate ai fini della programmazione e dell'erogazione del servizio.

Le richieste pervenute oltre i termini indicati e nel corso dell'anno saranno prese in considerazione compatibilmente con le possibilità organizzative.

Le richieste di trasporto occasionale devono essere invece presentate direttamente dall'interessato alle Organizzazioni di Volontariato convenzionate, che valuteranno l'ammissibilità della richiesta e il suo inserimento nel piano dei trasporti; analogamente, eventuali variazioni di giorni/orari dei trasporti occasionali devono essere comunicate direttamente al referente dell'Organizzazione.

Resta salva la facoltà da parte dell'assistente sociale di riferimento **di** chiedere l'attivazione di trasporti occasionali per particolari esigenze dell'utente in carico.

Art. 6 - NORME PER GLI UTENTI

L'ammissione al servizio di trasporto sociale dà diritto ad essere collocati nell'elenco degli aventi titolo e comporta l'accettazione integrale delle norme contenute nel presente regolamento.

I cittadini ammessi al servizio sono tenuti a rispettare le indicazioni fornite in merito ad orari e punti di raccolta.

Gli utenti ed i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

Eventuali richieste di variazioni di giorni e orari devono essere comunicate con almeno una settimana di anticipo; eventuali sospensioni devono essere comunicate con almeno 24 ore di anticipo. Le richieste di variazione devono essere presentate dall'utente o dalla sua famiglia al coordinatore/referente dell'Organizzazione e, qualora si trattasse di un trasporto continuativo, comunicato per conoscenza anche all'assistente sociale di riferimento.

Salvo casi di disdette per eventi non prevedibili e di forza maggiore, qualora non venga rispettato il preavviso di cui sopra, verrà applicata una penale pari al 50% del costo previsto per il trasporto.

La ripetuta inosservanza delle norme o il mancato pagamento delle tariffe, perduranti anche in seguito a un sollecito scritto, costituisce motivo di sospensione e revoca dal servizio di trasporto sociale e dà diritto al recupero del credito ai sensi di legge.

Per il trasporto erogato a favore di adulti sottoposti a misure di protezione giuridica (Amministratore di sostegno, Tutore) nella domanda di accesso al servizio dovrà essere indicato, da parte di chi è titolare della rappresentanza legale, il nominativo e/o nominativi di persone di riferimento che siano autorizzati ad accogliere l'utente stesso al rientro a domicilio.

ART. 7 – SOSPENSIONE E REVOCA DEL SERVIZIO

La sospensione dal servizio può avvenire:

a) a seguito di accertati comportamenti scorretti commessi dall'utente, contestati dagli incaricati del servizio;
b) a seguito di impossibilità da parte dell'Organizzazione di assicurare il servizio per cause di forza maggiore (es. guasto del mezzo, condizioni meteo avverse), previa comunicazione inviata all'utente col maggiore preavviso possibile.

La revoca del servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni:

a) reiterazione da parte dell'utente dei comportamenti di cui al punto a) del precedente comma;
b) in caso di mancato pagamento dell'eventuale quota di compartecipazione;
c) qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso.

Art. 8 - TARIFFAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è soggetto a compartecipazione alla spesa a carico dell'utente nelle modalità definite ed aggiornate dalla Giunta Comunale sulla base dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente). La Giunta, in particolare, annualmente definisce le fasce ISEE e delibera le tariffe del servizio di trasporto sociale ai fini della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza, prevedendo una tariffa agevolata per i trasporti continuativi.

Sono esentati dal pagamento del servizio i minori disabili che frequentano la scuola dell'obbligo o centri specialistici o progetti con finalità educativa e/o terapeutica.

In casi particolari, eventuali richieste di riduzioni ed esenzioni saranno oggetto di valutazione da parte dell'Assistente Sociale.

La tariffa comprende il viaggio di andata e ritorno, come specificato all'Art. 2 del presente regolamento e dovrà essere pagata mediante le modalità e nel rispetto delle tempistiche indicate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arcore.